



LAVORATORI FRONTALIERI RESIDENTI IN SLOVENIA E OCCUPATI IN ITALIA

Iter per il riconoscimento dell'indennità di malattia (compreso Covid-19) in Italia

Webinar 26/3/2021 ore 15:00

EURADRIA

This webinar has received financial support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" (2014-2020). For further information please consult: <http://ec.europa.eu/social/easi>

The information contained in this publication does not necessarily reflect the official position of the European Commission



PROGRAMMA

Paolo Sardi, Direttore Regionale INPS Friuli Venezia Giulia.

Ganziti Klemen, Direttore del reparto per l'assicurazione sanitaria in convenzione internazionale della Direzione Generale dell'ente sloveno ZZZS di Ljubljana.

Carlo Paci - Responsabile U.O. Controllo prestazioni
Direzione Provinciale INPS di Gorizia.



**“LAVORATORI FRONTALIERI – RESIDENTI IN
SLOVENIA E OCCUPATI IN ITALIA”
ITER PER IL RICONOSCIMENTO
DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA IN ITALIA**

WEBINAR EURADRIA - 26 marzo 2021

A cura di Carlo Paci

Responsabile U.O. Controllo prestazioni Direzione Provinciale Inps di Gorizia



1 PARTE INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

- REGOLAMENTI EU – PRINCIPIO (ART. 21 PAR. 1 REG. 883/2004)
- PROCEDURA ART.27 PARAGRAFO DA 1 A 4
- ART. 18 NORME PARTICOLARI PER LAVORATORI FRONTALIERI
- MODELLO S1 - il modello S1 è di competenza esclusiva dell'Azienda Sanitaria "Asugi" a cui si potrà richiedere il modello anche tramite mail.
- ZZZS.



2 PARTE
INDENNITA' DI MALATTIA
DIRITTO E MISURA DELLA
PRESTAZIONE

- ❖ L'indennità di malattia
- ❖ La certificazione
- ❖ Le visite mediche di controllo

- Si considera inizio della malattia la data di redazione del certificato o il giorno immediatamente precedente, se viene specificatamente indicato dal medico sul certificato stesso che si tratta di visita domiciliare ([circ. INPS 147/1996](#), punto 3).
- Quando la data «il lavoratore dichiara di essere ammalato dal ...» riportata dal medico retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, l'indennità decorre dalla data di rilascio del certificato.

- Per la certificazione di continuazione della malattia valgono le regole indicate per la certificazione di inizio.
- Anche il certificato di continuazione decorre dalla data del rilascio o dal giorno immediatamente precedente, se tale giorno (e non altro) è indicato nel certificato medico come visita domiciliare.
- Competente a stabilire la continuazione della malattia compresa la ricaduta o altra malattia consequenziale della precedente, è il medico certificatore.
- In presenza di certificazioni mediche di continuazione intervallate dalla giornata festiva (o dalle giornate di sabato o domenica in caso di settimana corta) deve presumersi che esse certifichino un unico evento morboso; le giornate stesse peraltro, se non certificate, non sono indennizzabili.

Si considera fine della malattia

- la data di fine prognosi riportata sull'ultimo certificato dell'evento morboso
- ovvero il giorno precedente la data di riacquisto della capacità lavorativa stabilita dal medico fiscale in occasione della visita di controllo
- ovvero ancora il giorno precedente la data di anticipata ripresa del lavoro.

- Il lavoratore può riprendere l'attività lavorativa prima della scadenza della prognosi, solo se il medico richiama il certificato emesso modificando la data di fine prognosi.
- Il lavoratore rientrato al lavoro senza comunicazione preventiva, in caso di VMC, è sanzionato come assente ingiustificato.

- Il medico certificatore non può indicare sul certificato telematico un recapito durante la malattia al di fuori del territorio nazionale e non deve rilasciare un certificato cartaceo.
- In caso di recapito al di fuori del territorio nazionale, il paziente dovrà rivolgersi all'Istituzione competente del luogo in cui si trova.

- In caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro deve essere emesso il

Certificato INAIL

- E' quindi molto importante insistere con il proprio medico affinché indichi che si tratta di infortunio sul lavoro, di fatti **l'infortunio non è a carico dell'INPS.**
- In caso di degenza ospedaliera, i certificati di ricovero e dimissioni devono essere trasmessi esclusivamente in modalità telematica.
- Qualora, per motivi tecnici, debbano essere redatti in modalità cartacea, possono essere consegnati all'Inps anche oltre i 2 giorni dalla data del rilascio, ma comunque nel termine di prescrizione della prestazione (un anno).
- Il certificato di ricovero cartaceo deve essere emesso in duplice copia: un esemplare deve essere trasmesso all'INPS, l'altro al datore di lavoro.

deve:

- farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico, che provvederà alla trasmissione telematica. Ciò lo esonera dall'onere di trasmetterlo all'Inps e al proprio datore di lavoro.
- verificare i dati anagrafici riportati nel certificato al momento della redazione: la responsabilità in merito alla correttezza degli stessi ricade unicamente sull'interessato.
- spedire o recapitare il certificato, se redatto in forma cartacea;
- essere reperibile a visita medica di controllo.
- comunicare all'INPS e al datore di lavoro, l'indirizzo ai fini della reperibilità, qualora diverso da quello riportato nel certificato di malattia;
- fornire gli elementi utili per consentire la reperibilità ai fini del controllo medico legale domiciliare, nei casi in cui l'indirizzo riportato nel certificato, seppur corretto, non sia sufficiente a consentire al medico l'individuazione del domicilio del lavoratore.

A CHI SPETTA l'indennità (NO COLF & BADANTI)

LA MALATTIA, PREVIA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA è A TOTALE CARICO DEL DATORE DI LAVORO;

MISURA, dell'indennità, in linea generale dal 1 al 20 giorno 50% a carico dell'INPS 50% a carico del datore di lavoro; dal 21 giorno al 180 ° giorno i due terzi a carico dell'INPS(66,66%) ed il restante carico ditta;

DURATA (max 180 gg) + pagamenti diretti (otd)

SE COMPETENZA INAIL (COME SEGNALARE – QUESTIONARIO AS1)

Nel modello AS1 nella sezione specifica, va indicato il luogo dell'infortunio il giorno è l'ora. In caso di incidente stradale vanno indicate i dati dei conducenti con le targhe dei veicoli coinvolti le assicurazioni con gli indirizzi di essi.



3 PARTE
GUIDA PRATICA
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE RESIDENTE IN
SLOVENIA E OCCUPATO IN ITALIA IN CASO DI
ASSENZA PER MALATTIA

Cosa deve fare il lavoratore residente in Slovenia e occupato in Italia in caso di assenza per malattia

- APPLICAZIONE LEGISLAZIONE DEL PAESE IN CUI E' ASSICURATO IL LAVORATORE
- TRASMETTERE IL CERTIFICATO ENTRO DUE GIORNI DAL RILASCIO
- CERTIFICATO DEVE ESSERE COMPLETO DI PROGnosi E DIAGNOSI
- POSSIBILITA' DI ANTICIPARE IL CERTIFICATO VIA MAIL CON OBBLIGO COMUNQUE DI PRESENTARE SUCCESSIVAMENTE ANCHE IL CERTIFICATO ORIGINALE (con E115/E118)

Ai seguenti indirizzi:

la certificazione di malattia va anticipata tramite mail ai seguenti indirizzi riportati per provincia ed inoltre anche al datore di lavoro che varrà solo come data di presentazione, al fine del riconoscimento della malattia è obbligatorio spedire il certificato di malattia in originale o presentarlo nelle sedi INPS di competenza, si può anche presentare la certificazione di malattia c/o lo ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE che provvederà unito con il modello E 115 a spedire all'INPS il modello con allegato il certificato di malattia in originale, si fa presente che saranno considerate valide le date che sono apportata con il timbro dell'ente ai fini della presentazione.

[Medicolegale.gorizi@inps.it;](mailto:Medicolegale.gorizi@inps.it)

[medicolegale.trieste@inps.it;](mailto:medicolegale.trieste@inps.it)

[medicolegale.udine@inps.it;](mailto:medicolegale.udine@inps.it)

[medicolegale.pordenone@inps.it;](mailto:medicolegale.pordenone@inps.it)

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

LA MODALITÀ DI ANTICIPO VIA MAIL È ESTREMAMENTE IMPORTANTE NEI CASI DI INABILITÀ PER ISOLAMENTO O QUARANTENA DA COVID

La certificazione di malattia va anticipata tramite mail ai seguenti indirizzi riportati per provincia ed inoltre anche al datore di lavoro che varrà solo come data di presentazione, al fine del riconoscimento della malattia è obbligatorio spedire il certificato di malattia in originale o presentarlo nelle sedi INPS di competenza, si può anche presentare la certificazione di malattia c/o lo ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE che provvederà unito con il modello E 115 a spedire all'INPS il modello con allegato il certificato di malattia in originale, si fa presente che saranno considerate valide le date che sono apportata con il timbro dell'ente ai fini della presentazione.

[medicolegale.gorizi@inps.it;](mailto:medicolegale.gorizi@inps.it)

[medicolegale.trieste@inps.it;](mailto:medicolegale.trieste@inps.it)

[medicolegale.udine@inps.it;](mailto:medicolegale.udine@inps.it)

[medicolegale.pordenone@inps.it;](mailto:medicolegale.pordenone@inps.it)

Ricordarsi di inviare anche una copia al datore di lavoro entro le 48 ore

Equiparazione della quarantena a malattia

*«Il periodo trascorso in quarantena con **sorveglianza attiva** o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è **equiparato a malattia ai fini del trattamento economico** previsto dalla **normativa di riferimento** e non è computabile ai fini del periodo di comportamento».*

Nozione di quarantena

La **quarantena con sorveglianza attiva** (art. 1, co. 2, lettere h) e i) del decreto legge n. 6/2020) è riconosciuta agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva mentre **l'isolamento fiduciario con sorveglianza attiva** è disposto per i soggetti che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità.

La **quarantena precauzionale** (art. 1, co. 2, lettere d) ed e) del decreto legge n. 19/2020) viene prescritta a coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano.

Le persone risultate positive al virus hanno il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione.

Categorie di lavoratori interessati

La tutela è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Trattamento economico

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, vengono riconosciute sia le somme spettanti a titolo di indennità previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sia le eventuali integrazioni retributive ove previste, dovute dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Ulteriori specificità

Ai sensi del comma 1 dell'art. 26, il periodo di quarantena non è computato ai fini del **comporto**, ovvero del **periodo massimo, contrattualmente stabilito, per la conservazione del rapporto di lavoro**.

Non è prevista invece alcuna neutralizzazione in merito al periodo massimo di tutela previdenziale previsto sulla base della normativa di riferimento per lo specifico settore lavorativo di appartenenza.

Certificazione sanitaria

*«Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il **certificato di malattia con gli estremi del provvedimento** che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19».*

*«Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza dei provvedimenti di cui al **comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica**».*

Certificazione sanitaria

La tutela dell'equiparazione della quarantena a malattia è riconosciuta a fronte di apposita certificazione sanitaria:

- certificato di malattia,
- provvedimento dell'operatore di sanità pubblica (ASL-SISP).

Il certificato di malattia viene redatto sin dal primo giorno di assenza dal lavoro; il medico, oltre a riportare nel certificato la diagnosi dettagliata, appone nelle note di diagnosi anche gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica con l'indicazione del periodo di quarantena.

Certificazione sanitaria

Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell'Inps, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l'operatore di sanità pubblica e fornite quindi all'Istituto, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC), e al proprio datore di lavoro.

I certificati medici emessi prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020 (17 marzo 2020), sono accolti, ai fini del riconoscimento della tutela, anche in assenza del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Tutela per lavoratori con patologie di particolare gravità

*« Fino al 30 aprile 2020 (**prorogato al 31 luglio**, ai sensi dell'art. 74 del d.l. 34/2020) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del **riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i **lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è **equiparato al ricovero ospedaliero** di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie.....*

Tutela per lavoratori con patologie di particolare gravità

..... nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.»

Solo quanto la certificazione viene rilasciata dalla commissione medica di invalidità verrà accettata la certificazione di malattia con data di rilascio posteriore alla data inizio.



4 PARTE
OBBLIGO DI REPERIBILITA' E MODALITA'
DI CONTROLLO PER I RESIDENTI IN
SLOVENIA

OBBLIGO DI REPERIBILITA' E MODALITA' DI CONTROLLO PER I RESIDENTI IN SLOVENIA

- REPERIBILITA' + ORARI PREVISTI DALLA NORMATIVA ITALIANA LAV.DIP E LAV. PA
- La reperibilità è dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 fino alle ore 19.00;
- Le visite mediche di controllo possono essere chieste dal datore di lavoro tramite ambasciate;
- PROCEDURA DI CONTROLLO PREVISTA DA REG. EU ART. 5
- Il centro medico legale di ogni singola sede vaglierà la certificazione di malattia e deciderà autonomamente la validità o meno.



Buon lavoro

carlo.paci@inps.it